

DOCUMENTO INFORMATIVO

SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI E CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Il presente Documento Informativo è consegnato ai Clienti o potenziali Clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento e i servizi accessori e in ogni caso prima che i medesimi siano vincolati dal contratto con la SGR. Il Cliente deve leggerne attentamente i contenuti.

In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, con il presente Documento Informativo (di seguito, anche, il “Documento”), AcomeA SGR S.p.A. fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni necessarie affinché essi possano meglio comprendere la natura dei servizi di investimento prestati dalla SGR, degli strumenti finanziari trattati, dei rischi ad essi connessi, e conseguentemente assumere le proprie decisioni di investimento in piena consapevolezza.

Copia aggiornata del Documento può essere richiesta dal Cliente in ogni momento ed è disponibile presso la sede della SGR e sul sito internet www.acomea.it; con le medesime modalità la SGR rende note al Cliente le modifiche al Documento Informativo rilevanti.

1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR) E SUI RELATIVI SERVIZI

1.1 Dati societari

AcomeA Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito, anche “AcomeA”, la “SGR” o la “Società”), con sede in Milano, Largo G. Donegani 2, Cap. 20121; iscrizione al Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11566200157; N. Tel. 02.97685001, N. Fax 02.97685996, Sito Internet: www.acomea.it, indirizzo E-mail: info@acomea.it.

1.2 Lingue nelle quali il cliente può comunicare con la SGR e ricevere da questa documenti e altre informazioni

Il Cliente e la SGR comunicano in lingua italiana. I documenti e le informazioni inerenti alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti sono redatti in lingua italiana.

1.3 Metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la SGR e il Cliente

Le modalità di comunicazione tra la SGR e i Clienti, in relazione alla prestazione dei diversi servizi di investimento, sono specificamente disciplinate nei relativi contratti. Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all'indirizzo della sede principale della SGR.

In occasione dell'instaurazione dei singoli rapporti potranno essere forniti al Cliente indirizzi specifici.

1.4 Dichiarazione che la SGR è autorizzata e il nome e il recapito dell'autorità competente che l'ha autorizzata

AcomeA SGR S.p.A. è una società autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione dei servizi di seguito indicati: gestione collettiva, consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli.

La SGR è stata costituita in data 3 luglio 1995; è iscritta al n. 15 dell'Albo delle SGR ai sensi dell'art. 35, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), Sezione Gestori di OICVM tenuto dalla Banca d'Italia ed è Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Per quanto di competenza di ciascuna Autorità, la SGR è soggetta alla vigilanza di:

1. Banca d'Italia (Sede Centrale), via Nazionale 91, Roma (www.bancaditalia.it);
2. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Via G.B. Martini, 3, Roma (www.consob.it).

1.5 Natura, frequenza e date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta

Per quanto riguarda il servizio di gestione di portafogli, la Società invia al Cliente alla fine di ogni trimestre solare il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità e con i contenuti previsti dalle disposizioni normative vigenti. Il rendiconto è inviato al domicilio del Cliente, quale risultante dal contratto di gestione di portafogli o ad altro indirizzo successivamente comunicato.

Nel caso in cui il Cliente scelga, all'atto della sottoscrizione del contratto di gestione, ovvero successivamente mediante lettera raccomandata A/R, di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con addebito dei relativi costi

aggiuntivi, la SGR fornirà prontamente al Cliente medesimo, all'atto dell'esecuzione di ciascuna operazione, le informazioni essenziali su supporto durevole. In tal caso, la SGR invierà al Cliente una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la SGR riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. Quanto appena descritto non trova applicazione nel caso in cui la suddetta conferma conterrebbe le medesime informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, la SGR fornirà comunque al Cliente stesso il rendiconto periodico almeno ogni 12 mesi solari.

Nell'ipotesi in cui il Contratto tra la SGR e il Cliente autorizzi un portafoglio caratterizzato da una leva finanziaria superiore all'unità, la SGR fornisce al Cliente il rendiconto con cadenza mensile, con i medesimi contenuti di cui sopra.

La SGR comunicherà altresì al Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo di riferimento della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

Con riferimento alle modalità ed alla periodicità di rendicontazione del **servizio di consulenza in materia di investimenti**, le stesse sono meglio esplicitate nell'ambito dei singoli contratti per la prestazione del suddetto servizio. In ogni caso, la SGR consegnerà al Cliente che sia classificato come "cliente al dettaglio", su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo i quali la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Con riferimento ad entrambi i servizi di **consulenza in materia di investimenti** e **di gestione di portafogli**, la SGR, inoltre, fornisce al Cliente classificato come "cliente al dettaglio", rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

1.6 Informazioni relative alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro del Cliente

La SGR non detiene presso di sé liquidità e strumenti finanziari del Cliente. La liquidità e gli strumenti finanziari conferiti in gestione, nonché la liquidità e gli strumenti finanziari di volta in volta derivanti dall'attività di gestione svolta dalla Società per conto del Cliente, sono depositati su conti e depositi intestati alla Società stessa ed esplicitamente rubricati come conti di terzi, presso banche autorizzate dalla Banca d'Italia ovvero presso altri depositari abilitati che tengono presso di sé le registrazioni relative a strumenti finanziari dematerializzati e sono altresì espressamente autorizzati a sub-depositare gli strumenti finanziari gestiti presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata.

I conti sono fruttiferi di interessi; gli interessi maturati sulle somme depositate, di pertinenza del Cliente, vengono (i) retrocessi allo stesso - al netto della ritenuta fiscale - nella misura del 100% di quanto corrisposto dal depositario con valuta pari al giorno successivo a quello riconosciuto alla Società dal depositario e (ii) accreditati entro il primo trimestre successivo a quello di maturazione.

I depositari o sub-depositari sono scelti dalla SGR sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. I conti intestati alla SGR per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della Società stessa. Per tali conti non operano le compensazioni legali e giudiziali, né opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei confronti della Società. La Società predispone presso la propria sede specifiche evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e indicano il depositario (o sub-depositario) dei beni medesimi. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono inoltre regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere – con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) prodotti dai depositari (o sub-depositari). Nelle evidenze della SGR sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento. La SGR evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro che in titoli) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, la SGR presterà particolare cura affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo da evitare compensazioni tra i margini

incassati e dovuti relative ad operazioni poste in essere per conto di differenti Clienti o per proprio conto. La SGR monitora periodicamente l'attività svolta dai depositari e sub-depositari al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio da questi prestatato. La SGR è in grado di identificare con precisione gli strumenti finanziari di pertinenza del singolo Cliente adottando le relative misure di controllo interno.

La responsabilità della SGR nei confronti della Clientela rimane ferma anche in caso di deposito degli strumenti finanziari presso terzi.

Nel caso di insolvenza del terzo detentore, la possibilità, per il Cliente, di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario, nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente possono essere immessi in un "conto omnibus" aperto presso un depositario abilitato, intestato alla SGR, unitamente agli strumenti finanziari di una pluralità di Clienti. Tale possibilità potrebbe comportare il rischio di confusione del patrimonio del Cliente rispetto a quello degli altri Clienti. Al fine di evitare tale rischio la SGR istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti detenuti per ciascun Cliente, con indicazione del depositario dei beni medesimi.

In caso di deposito presso organismi extracomunitari, il regime legale, le disposizioni di vigilanza, nonché le norme di regolamento (*settlement*) possono differire anche sostanzialmente rispetto a quelli vigenti negli ordinamenti comunitari (soprattutto per quanto concerne le regole per l'identificazione separata dei beni della Clientela), prima di depositare gli strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti al Cliente in uno stato extracomunitario, la SGR si informa sulle norme ivi vigenti e sui potenziali effetti che l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento giuridico extracomunitario può comportare sui diritti dei Clienti e considera che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti.

In particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito e il patrimonio del sub-depositario o quello della SGR o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali, il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi.

In particolare, la SGR non deposita i beni della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, salvo sussista una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto alla SGR di depositarli presso quel soggetto;
- b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

1.7 Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente e descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso

La SGR aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, istituito a tutela degli investitori (sito internet: www.fondonazionaledigaranzia.it/).

Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministero del tesoro 14 novembre 1997 n. 485, per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari nelle ipotesi in cui gli Intermediari siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, a fallimento o a concordato preventivo.

Nei termini e con le modalità meglio specificate nel Regolamento operativo approvato con i decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 giugno 1998 e del 29 marzo 2001 e del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2007 e s.m.i., l'investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - indirizzata al Fondo stesso. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli Intermediari aderenti.

Inoltre, è istituito presso la Consob il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'art. 32-ter.1 del TUF. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter del TUF, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

2. INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

La parte che segue non descrive tutti quanti i rischi e gli ulteriori aspetti significativi relativi agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al Cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore dall'intermediario incaricato dell'esecuzione delle operazioni.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento e all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Si fa presente da ultimo che non sussiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.

1. Rischiosità degli strumenti finanziari in generale

Effettuando un investimento in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

✓ *rischio connesso alla variazione del prezzo:* il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

✓ *rischio generico e rischio specifico:* sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico e il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra i titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio); mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua: la vita residua di un titolo a una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso;

✓ *rischio emittente:* per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi di interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso e in particolare il rendimento offerto dai titoli di stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza;

✓ *rischio di tasso di interesse:* con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto, solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non

modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento;

✓ *rischio connesso alla liquidità*: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

✓ *rischio connesso alla valuta di denominazione e rischio di cambio*: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominata la linea di gestione, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento di riferimento e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti. Nel caso di investimento in parti di O.I.C.R. occorre anche considerare il rischio cambio che può derivare dagli strumenti finanziari presenti in questi ultimi e denominati in valute diverse da quella in cui è denominata la gestione;

✓ *rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati*: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

✓ *rischio di credito*: nel caso di investimento in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi, sussiste il rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di un emittente, il valore delle obbligazioni o degli strumenti derivati connessi a tale emittente può diminuire;

✓ *rischio operativo*: l'investimento in strumenti finanziari è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni;

✓ *rischio di controparte*: una linea di gestione può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti, in particolare nell'ambito di operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC);

✓ *l'effetto della diversificazione degli investimenti*: come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni di investimento e società di investimento a capitale variabile – SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, per esempio, i risparmiatori possono entrare e uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota: valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito dal fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti di queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (per esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati stati,) oppure a causa di un'insufficiente diversificazione degli investimenti;

✓ *rischio di sostenibilità* si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Il rischio di sostenibilità è parte integrante dei processi di gestione del rischio e soggetto a monitoraggio periodico, non impedendo così di per sé un investimento.

La SGR attua una valutazione e un monitoraggio del rischio di sostenibilità costante per tutti i prodotti finanziari offerti, attraverso un sistema di calcolo proprietario che assegna a ciascun prodotto un rating ESG, come descritto nella "Policy ESG" disponibile sul proprio sito web www.acomea.it. (la "Policy ESG"). Il modello è basato sulle informazioni fornite da un primario data provider esterno che valuta il rischio di sostenibilità degli emittenti corporate quale aggregato dell'esposizione ai rischi ambientali (E- Environmental), sociali (S-Social) e di governance (G-Governance). Sulla base di tali analisi, la SGR assegna a ciascun prodotto un punteggio numerico che viene poi tradotto in un livello di rischio. Al riguardo, si evidenzia che sono state definite le seguenti classi di rischio: basso; medio basso, medio alto, alto.

La classe di rischio di sostenibilità associata a ciascuna linea di gestione è indicata nella successiva sezione "Rischi specifici relativi alla gestione di portafogli", paragrafo 2.

✓ *altri fattori di rischio:* le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2. Rischiosità delle singole categorie di strumenti finanziari

In funzione della tipologia di strumento finanziario nel quale il Cliente può investire, si possono delineare i seguenti fattori di rischio:

- ✓ nel caso di titoli azionari, possono costituire fattori rilevanti di rischio la capitalizzazione dell'emittente, in particolare nel caso in cui l'emittente abbia una capitalizzazione bassa;
- ✓ nel caso di titoli obbligazionari, possono costituire fattori rilevanti di rischio la durata media finanziaria (*duration*) del titolo, nonché il merito creditizio (*rating*) dell'emittente;
- ✓ nel caso di investimento in OICR, i rischi generali sono relativi alla rischiosità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del fondo, che si traduce nella possibile variazione del valore delle quote, che risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, per l'investitore, la restituzione del capitale.

RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLA GESTIONE DI PORTAFOGLI

Rischi generali dell'attività di gestione

L'attività di gestione del portafoglio presenta elementi di rischio discendenti da vari fattori e non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione. Il valore del patrimonio è suscettibile di variazioni, che riflettono la composizione del portafoglio. Il patrimonio in gestione è quindi esposto al rischio della perdita totale dell'investimento. Un'accentuazione di tale rischio si presenta nel caso di utilizzo di una leva finanziaria superiore all'unità.

Il valore del patrimonio in gestione è soggetto alla volatilità propria degli strumenti finanziari che lo compongono e al rischio di liquidità nel caso di investimento in strumenti finanziari illiquidi o di scarsa liquidabilità.

Il servizio di gestione dedotto in contratto non comporta per la SGR obbligazioni di risultato – ed il Cliente non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione – indipendentemente dalla misura di leva finanziaria ovvero dal parametro di riferimento concordato.

1. Rischi connessi ai singoli indirizzi di gestione

La SGR presta il servizio di gestione di portafogli articolando lo stesso in una pluralità di indirizzi di gestione, le cui caratteristiche sono descritte negli Allegati 1 ("Gestione di portafogli di investimento in strumenti finanziari" e "Gestioni di portafogli di investimento in fondi") al contratto di gestione.

Alcune caratteristiche della gestione sono comuni a tutti gli indirizzi, mentre alcune caratteristiche differenziano in termini specifici i diversi indirizzi.

La principale caratterizzazione gestionale riguarda la ripartizione tra strumenti finanziari di natura azionaria e strumenti finanziari di natura obbligazionaria nella composizione del portafoglio della linea, che influenza il livello di rischio dell'indirizzo.

Tale ripartizione può essere adottata con una composizione del portafoglio riferita ad azioni, obbligazioni ovvero strumenti finanziari rappresentativi degli stessi, quali OICR.

Costituiscono inoltre una caratterizzazione gestionale le modalità di gestione concretamente adottate, che possono prevedere la possibilità di una accentuata flessibilità della composizione del portafoglio gestito.

La SGR ha formulato una indicazione sintetica di rischiosità per ciascuno degli indirizzi di gestione offerti, sulla base di una scala articolata su cinque posizioni che denotano fattori di rischiosità crescente bassa, medio-bassa, media, medio-alta, alta, principalmente in relazione alla ripartizione percentuale tra investimento azionario ed investimento obbligazionario, nonché all'area ed alla valuta di investimento degli investimenti inseriti in portafoglio.

AcomeA non offre indirizzi di gestione che prevedano la garanzia di un rendimento minimo, né in senso assoluto, né con riferimento ad un parametro di riferimento.

2. Componenti ulteriori di rischio connessi a particolari tipologie di strumenti finanziari

La SGR non ricorre, di norma, ad investimenti in strumenti finanziari derivati che comportino l'innalzamento della leva finanziaria del portafoglio oltre l'unità.

I portafogli gestiti per i quali il Cliente abbiano convenuto l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possono assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva).

Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva.

Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

Fermo restando il rispetto dei limiti di investimento eventualmente indicati nelle caratteristiche del profilo di gestione, la SGR può effettuare per conto del cliente operazioni relative a prodotti finanziari a complessità molto elevata. Per prodotti a complessità molto elevata si intendono i prodotti e gli strumenti finanziari di cui all'elenco allegato alla Comunicazione Consob 97996/14 del 22 dicembre 2014 in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi presso la clientela al dettaglio. Con tale Comunicazione l'Autorità di vigilanza italiana ha recepito le posizioni assunte sul punto dall'ESMA (European Securities and Markets Authority), l'Autorità europea di regolamentazione sui mercati finanziari con l'obiettivo di innalzare il livello di tutela a favore della clientela al dettaglio, imponendo agli intermediari che trattano prodotti finanziari complessi una serie di misure e presidi da adottare nell'ambito dei servizi e attività di investimento prestati nei confronti della clientela al dettaglio. Ove effettuati per conto del cliente operazioni relative a prodotti finanziari a complessità molto elevata e solo per i clienti al dettaglio, la Società informa l'investitore in occasione dell'invio del rendiconto periodico. In particolare, all'interno del rendiconto periodico verranno individuati specificamente i prodotti a complessità molto elevata oggetto delle singole operazioni di investimento.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (c.d. Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del SFDR, alla data di pubblicazione del presente Documento gli investimenti sottostanti alle gestioni non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Le gestioni patrimoniali, tuttavia, rimangono esposte ai rischi di sostenibilità come di seguito indicato.

LINEA	ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI SOSTENIBILITA'
GPM Obbligazionaria Euro	medio alta
GPM Prudente	medio alta
GPM Equilibrata Flessibile	medio alta
GPM Aggressiva Flessibile	medio alta

Alla data di pubblicazione del presente Documento, la SGR, nella valutazione effettuata nell'ambito del processo di investimento, non considera gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 4 SFDR, date le difficoltà attualmente riscontrate nell'attività di valutazione di tali effetti negativi.

La SGR intende monitorare la disponibilità dei dati al fine di determinare le modalità con le quali quantificare gli impatti negativi nelle politiche di investimento.

3. Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie

La SGR potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in, purché rientranti nella linea sottoscritta. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d'investimento, introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"). Con il bail-in (letteralmente, salvataggio interno) il capitale dell'intermediario in crisi viene ricostruito mediante l'assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei creditori secondo la seguente gerarchia: (i) azioni e strumenti assimilati al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili); (ii) titoli subordinati senza garanzia; (iii) crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite); (iv) depositi superiori a 100.000 euro delle persone fisiche e delle piccole medie imprese (per la parte eccedente ai 100.000 euro). Fino al 31 dicembre 2018 i depositi superiori a 100.000 euro delle imprese e quelli interbancari – ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese superiori a 100.000 euro – contribuiscono alla risoluzione dell'intermediario in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

Per dare attuazione alle suddette misure, si segnala che alla Banca d'Italia (Autorità di risoluzione nazionale) è attribuito il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di capitale e delle passività dell'ente sottoposto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Sono soggette a bail-in in tutte le passività ad eccezione di quelle indicate all'art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs 180/2015. Sono soggetti a bail-in anche i contratti derivati.

La Società di gestione provvederà a comunicare ai Clienti, attraverso la rendicontazione periodica, l'eventuale investimento in titoli assoggettati a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in.

3. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SINGOLI SERVIZI

SERVIZIO DI GESTIONE PORTAFOGLI

La Società si riserva la facoltà di delegare la gestione ad altri intermediari abilitati alla gestione di patrimoni, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare di tempo in tempo vigente. Ove, in futuro, la SGR dovesse avvalersi di tale facoltà, la SGR fornirà ai Clienti dettagli sulle deleghe conferite specificando l'ampiezza delle stesse.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli relativamente - (i) alle informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente; - (ii) alla descrizione del parametro di riferimento o dell'indicatore sintetico di rischio al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente; - (iii) ai tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; - (iv) agli obiettivi di gestione, al livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità; si rinvia al contratto ed ai relativi allegati consegnati al Cliente.

SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Il servizio di consulenza prestato dalla SGR in favore del Cliente è di natura "non indipendente", in quanto la SGR consiglia strumenti finanziari di propria emissione e strumenti e prodotti finanziari emessi da terzi con i quali la SGR medesima ha sottoscritto specifici accordi che possono prevedere, in favore della SGR medesima, retrocessione di commissioni o la corresponsione di altre utilità, in conformità alla normativa applicabile in materia di incentivi.

4. INFORMAZIONI IN MERITO AI COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Con riferimento al **servizio di gestione di portafogli**, come compenso per i servizi prestati il Cliente corrisponderà alla SGR le commissioni di gestione e di performance calcolate secondo le modalità previste nel relativo Contratto.

Con riferimento al **servizio di consulenza**, come compenso per i servizi prestati il Cliente corrisponderà alla SGR le commissioni di consulenza indicate nel relativo contratto di consulenza sottoscritto con il Cliente.

Sono inoltre a totale carico della Clientela, oltre agli oneri fiscali connessi al contratto, le spese, comprese le commissioni di negoziazione reclamate da altri intermediari di cui la SGR dovesse avvalersi, sostenute per tutte le operazioni compiute sul patrimonio gestito e per il deposito e la custodia degli strumenti finanziari in gestione.

La SGR, comunica al Cliente prima di prestare il servizio, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e oneri del servizio di investimento e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite o delle raccomandazioni personalizzate, nonché all'effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

Con riferimento al **servizio di gestione di portafogli**, per il dettaglio delle suddette spese si fa rinvio all'Allegato I al "Contratto per il servizio di gestione di portafogli" consegnato al Cliente unitamente al presente Documento.

Con riferimento al **servizio di consulenza**, le informazioni su costi e oneri ex ante saranno fornite in tempo utile da parte della SGR prima della prestazione del servizio.

La Società invia al Cliente, su base trimestrale, informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi al servizio prestato ed eventualmente ai servizi accessori e, se del caso, allo strumento finanziario o strumenti finanziari, nonché un'illustrazione che mostri l'effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata su base aggregata. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, la SGR è tenuta a comunicare al Cliente, per iscritto, la classificazione attribuitagli ("Cliente al dettaglio" o "Cliente professionale"). A ciascuna categoria corrisponde una regolamentazione ed un livello di protezione parzialmente differente.

Le disposizioni normative e regolamentari vigenti riconoscono:

- ai "clienti al dettaglio", il massimo grado di tutela ponendo specifici oneri di comportamento e di informazione a carico della SGR;
- ai "clienti professionali", in alcuni casi, un minor grado di tutela, in funzione della loro capacità di valutare autonomamente e consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti. Un cliente professionale è, infatti, un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

Il Cliente, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è tenuto ad informare la SGR di tutte le circostanze che possano comportare una significativa modifica della classificazione assegnata.

È facoltà del Cliente richiedere per iscritto una diversa classificazione, per la generalità dei servizi prestati dalla SGR o rispetto ad una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.

A seguito della richiesta del Cliente, la SGR comunica al Cliente su supporto durevole quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.

L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. *upgrading*) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. *downgrading*) è rimessa alla valutazione discrezionale della SGR. La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata al rispetto delle procedure seguite dalla SGR in conformità alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti e al consenso della SGR.

6. ADEGUATEZZA

In conformità con il vigente quadro normativo, la SGR presta il servizio di gestione di portafogli e di consulenza in regime di adeguatezza.

Pertanto, preventivamente alla prestazione del servizio, la SGR raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito:

- a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio;
- b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
- c) agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio.

Le informazioni raccolte consentono alla SGR di effettuare la valutazione dell'adeguatezza e pertanto stabilire se il servizio o il prodotto:

- a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- b) è di natura tale che il Cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) è di natura tale per cui il Cliente possiede la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Ai fini del rilascio delle raccomandazioni personalizzate, la SGR valuta l'adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle informazioni fornite dal Cliente medesimo nel Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, nonché sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, che il Cliente dichiara e garantisce essere attuali, esatte e complete. Al Cliente è richiesto l'impegno a comunicare, tempestivamente, alla SGR ogni variazione delle suddette informazioni, anche al fine di consentire l'aggiornamento del profilo di rischio.

Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.

In caso di rapporto cointestato, la raccolta delle informazioni e la successiva valutazione di adeguatezza di ciascuna operazione viene effettuata su uno solo degli intestatari, il quale sarà scelto indicato/scelto dai cointestatari stessi.

Convenzionalmente, il nominativo della persona indicata dai cointestatari sarà indicata nel contratto/modulo di sottoscrizione come primo mandante/sottoscrittore.

Se la SGR ritenesse l'operazione non adeguata o se il Cliente non fornisse tutte le informazioni richieste, la SGR stessa non potrà prestare i menzionati servizi e si asterrà dal porre in essere operazioni non adeguate e dal formulare raccomandazioni non adeguate.

7. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI

Con l'espressione "incentivi" ("*inducements*") si intendono i compensi, le commissioni e benefici non monetari ricevuti o corrisposti dagli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento.

Gli incentivi possono consistere sia in prestazioni di carattere monetario (pagamento di provvigioni, commissioni, compensi in misura fissa), sia in prestazioni non monetarie, quali servizi o beni forniti da terzi alla SGR (ad es.: retrocessioni da parte degli emittenti degli OICVM nei quali investe la linea di gestione), o forniti dalla SGR a terzi (ad es.: le retrocessioni commissionali corrisposte dalla SGR agli intermediari distributori).

Per maggiori dettagli sulle principali fattispecie di incentivi ricevuti da terzi o corrisposti a terzi in relazione alle attività effettivamente svolte dalla SGR, si rimanda all'apposito Allegato 1 del presente Documento.

8. DESCRIZIONE IN FORMA SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA SGR IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità con il vigente quadro normativo, la SGR ha adottato ogni misura idonea ad identificare, prevenire o gestire situazioni di potenziale conflitto di interessi, che potrebbero insorgere tra la SGR, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi (di seguito la "Conflict Policy").

Al riguardo, la SGR mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti.

In particolare, nell'ambito della Conflict Policy, la SGR: (i) ha definito i criteri per l'identificazione dei Soggetti Rilevanti il cui coinvolgimento nel processo produttivo del risparmio gestito può determinare l'insorgere di una situazione conflittuale; (ii) ha definito i criteri per l'identificazione delle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti d'interessi, circoscrivendo le ipotesi in cui l'evenienza di un conflitto è potenzialmente idonea ad arrecare un pregiudizio significativo per i Clienti; (iii) ha individuato i presidi, le procedure e le disposizioni organizzative e amministrative per la gestione dei conflitti; (iv) ha descritto le modalità con le quali procedere a registrare su base continuativa le situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Relativamente all'individuazione delle singole fattispecie di conflitto (anche potenziale), di pertinenza di ciascun servizio prestato dalla SGR, si rimanda all'apposito Allegato 2 del presente Documento.

I Clienti possono in ogni momento richiedere alla SGR maggiori informazioni in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, in modo tale da consentire al Cliente di prendere una decisione informata in relazione ai servizi prestati dalla SGR nel cui contesto insorgono detti conflitti di interesse.

9. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA SGR

AcomeA SGR adotta tutte le misure sufficienti e, a tal fine, mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti, professionali e al dettaglio, quando esegue le decisioni di negoziare (di seguito “ordini”) per conto dei portafogli gestiti; per il medesimo fine, AcomeA SGR adotta tutte le misure ragionevoli anche quando trasmette ordini a intermediari terzi selezionati (di seguito “entità”) che ne curano l'esecuzione (cd. *best transmission*).

A tal fine, AcomeA SGR ha definito una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione degli ordini, che contiene gli elementi di maggior rilievo delle strategie applicate dalla SGR, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti e le modalità di selezione delle sedi di esecuzione e delle entità.

Le misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di pertinenza dei portafogli in gestione nonché quelle relative all'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari negoziati OTC sono contenute nell'apposito Allegato 3 del presente Documento.

10. INFORMATIVA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI

La SGR adotta una procedura finalizzata ad una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. La procedura di gestione dei reclami prevede che agli stessi sia dato riscontro entro il termine di 60 giorni dal ricevimento. La trattazione dei reclami è affidata ad una unità indipendente. I reclami sono registrati in un apposito registro elettronico che prevede la conservazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure adottate per la risoluzione dei casi specifici.

Per maggiori approfondimenti in merito, si rimanda all'Allegato 4 del presente Documento.

11. INFORMATIVA EX ART. 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (“CODICE SULLA PRIVACY”)

Ai fini della prestazione dei servizi prestati dalla SGR (gestione collettiva del risparmio, gestione di portafogli di investimento, del servizio di consulenza in materia di investimenti) la Società deve acquisire o già detiene alcuni dati che riguardano il Cliente.

Per il rispetto del “Codice sulla Privacy” la SGR, in qualità di Titolare del trattamento, rende la seguente informativa in merito all'utilizzo dei dati personali e sulla tutela dei diritti del cliente.

Fonte dei dati personali

I dati forniti dal cliente alla SGR ovvero ai soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o servizi offerti vengono trattati nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato Codice, garantendone la riservatezza.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali forniti dal cliente potranno essere trattati, anche da società terze nominate Responsabili, secondo le seguenti finalità:

1. Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo; in particolare, alcuni tra i dati personali forniti sono necessari ai fini dell'erogazione dei servizi finanziari richiesti (ad es. le generalità del cliente, il C.F., ecc...) e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai relativi contratti. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso del cliente.

2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in

relazione al rapporto tra il dato fornito e il servizio richiesto - l'impossibilità della SGR a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il consenso del cliente.

3. Finalità funzionali all'attività della SGR, quali:

3. attività promozionali (ad es. l'invio da parte della SGR di pubblicità concernente l'offerta di prodotti o servizi della SGR);
4. la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla SGR, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
5. la promozione e la vendita di prodotti e servizi della SGR o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
6. l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
7. lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
8. Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui al precedente punto 3 non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso del Cliente.

Modalità del trattamento dei dati

I dati comunicati sono utilizzati con le modalità e le procedure necessarie per fornire i servizi richiesti, sia quando tali dati sono comunicati agli incaricati della Direzione Back Office e della Direzione Commerciale della SGR, sia quando sono comunicati ad altri intermediari finanziari, banche, ovvero a società di cui si avvale la SGR ai fini dello svolgimento di compiti di natura tecnica od organizzativa.

Non si prevede, invece, la diffusione dei dati a soggetti diversi da quelli citati.

Diritti dell'interessato

La Legge attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali siano i dati in possesso della SGR e come vengano utilizzati, il diritto di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto all'aggiornamento, alla rettificazione o, se vi è interesse, all'integrazione dei dati; viene inoltre riconosciuto il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato può in qualsiasi momento opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.

Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento è AcomeA SGR S.p.A. avente sede legale in Milano, Largo G. Donegani 2, tel. 02- 97685001, fax 02-97685996, e-mail info@acomea.it, mentre il Responsabile al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra è il Responsabile privacy pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

12. OFFERTA FUORI SEDE E COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Per l'offerta fuori sede dei propri prodotti / servizi la SGR si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti in Italia nell'Albo unico dei consulenti finanziari. Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

1. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico sulla Finanza. Tale comunicazione specifica altresì eventuali limitazioni del novero dei prodotti/servizi promossi dal Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto della Società;
 2. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della comunicazione informativa;
-

3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Intermediari. In particolare, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:

- a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
- b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
- c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;

e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) la SGR si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Intermediari;

5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni, ovvero, in conformità con la propria politica interna, l'adeguatezza, a seconda del caso. In particolare, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;

6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;

7. deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia prospetto o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

8. deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

9. può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera (SGR), ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità.
- b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
- c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;

10. nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;

11. non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato con il cliente lo preveda e alle condizioni previste dalle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

13.TARGET MARKET PRODOTTI

La SGR ha individuato per ciascun prodotto/servizio il mercato di riferimento (c.d. *target market*) di clienti finali per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto è compatibile e a cui pertanto tale prodotto dovrà essere destinato. Tali informazioni sono soggette a riesame periodico.

Il target market, individuato per ciascuna linea di gestione, è indicato nell'Allegato II del "Contratto per il servizio di gestione di portafogli".

Io/Noi sottoscritto/i

Con la presente dichiaro/dichiariamo di aver letto il “Documento Informativo” nonché tutti gli Allegati in esso richiamati ricevuti prima del mio/nostro investimento i quali costituiscono parte integrante e sostanziale e che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente.

Vogliate prendere atto che, tenendo conto delle informazioni a Vostra disposizione, Vi comunico/comunichiamo che la categoria di mia/nostra appartenenza è di:

Cliente al Dettaglio

Cliente Professionale

Vogliate inoltre individuare, quale Cliente sul quale effettuare la valutazione dell'adeguatezza del rapporto cointestato ai Cliente, la persona di seguito indicata, la quale sarà indicata come primo intestatario del contratto:

Firma intestatario

Firma cointestataro

Firma cointestataro

Luogo e data:
